

In attesa del diritto all’oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. Brevi osservazioni sui progetti di legge presentati nella XVIII legislatura

SILVIA GIMIGLIANO*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’espansione della base costituzionale originaria del diritto all’oblio: tutela della salute come benessere mentale e sociale. – 3. La specificazione della base costituzionale originaria del diritto all’oblio: dalla dignità all’uguaglianza di opportunità. – 4. Considerazioni conclusive.

Data della pubblicazione sul sito: 14 novembre 2022

Suggerimento di citazione

S. GIMIGLIANO, *In attesa del diritto all’oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. Brevi osservazioni sui progetti di legge presentati nella XVIII legislatura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Dottoressa di ricerca in Autonomie, servizi, diritti nell’Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”; avvocatessa del Foro di Savona. Indirizzo mail: silvia.gimigliano@uniupo.it.

1. Introduzione

Prosegue l'evoluzione del giovane (non più giovanissimo...) diritto all'oblio¹: una delle sue ultime declinazioni è quella oncologica, allo stato ancora assente nel nostro ordinamento, ma già in grado di sollevare inediti temi e problemi. L'oblio c.d. oncologico consiste, in buona sostanza, nel diritto dell'ex paziente a non subire svantaggi, sul piano sociale ed economico, a causa della malattia ormai superata; si pone dunque in continuità, almeno in qualche misura, con il complesso insieme di posizioni soggettive² derivanti dalla condizione (attuale) di malato oncologico.

Nella risoluzione del 16 febbraio 2022 su «Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro», il Parlamento europeo ha chiesto appunto «che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età»³.

Tra febbraio e luglio 2022 sono stati presentati vari progetti di legge⁴, parzialmente sovrapponibili per struttura e contenuto, finalizzati a recepire tale indicazione. Rimandando per ogni dettaglio alla loro lettura, appare utile

¹ Tra le numerose opere monografiche in argomento, si segnalano: E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009; F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2017.

² Per una ricognizione analitica, v. P. CENDON, R. ROSSI, *I diritti dei pazienti oncologici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2008, 2, p. 922 ss.

³ Così nell'enunciare i «Campi di azione», al paragrafo 125.

⁴ Disegni di legge S.2548 («Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche»), S.2607 («Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche»), S.2643 («Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico», ritirato in data 28 giugno 2022), S.2656 («Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»») e S.2660 («Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche»); proposte di legge C.3548 («Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche»), C.3561 («Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche»), C.3563 («Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche»), C.3611 («Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche») e C.3666 («Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica»).

riepilogare, di seguito, i punti essenziali della normativa prospettata: (i) positivizzazione del divieto di discriminare in base alla condizione di ex malato oncologico, precludendo il trattamento⁵ dei relativi dati⁶ in ambito contrattuale (accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)⁷, familiare (adozione di minori)⁸ e lavorativo⁹; (ii) rinvio a fonte secondaria (decreto del Ministro della salute) per l'individuazione di eventuali eccezioni ai requisiti ordinariamente richiesti per conseguire l'oblio¹⁰; (iii) e soprattutto, per quanto qui d'interesse, identificazione delle coordinate costituzionali della nuova figura negli artt. 2, 3 e 32 Cost.¹¹.

La fine anticipata della XVIII legislatura rende difficile prevedere, nel momento in cui si scrive, tempi e modi dell'introduzione dell'istituto. L'analisi dei testi a disposizione consente tuttavia di coglierne, in controluce, i tratti qualificanti, su

⁵ Definito dall'art. 4, n. 2, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 come «*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*».

⁶ Dati relativi alla salute ai sensi dell'art. 4, n. 15, regolamento (UE) 2016/679: «*dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute*». Cfr. il considerando n. 35, secondo cui «*Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso*».

⁷ Disciplinato direttamente (almeno in via primaria) dai testi in commento: v. art. 2 d.d.l. S.2548, art. 1 d.d.l. S.2607, art. 2 d.d.l. S.2643, art. 2 d.d.l. S.2656, art. 1 d.d.l. S.2660, art. 1, co. 2, lett. b), e co. 3, p.d.l. C.3548, art. 3 p.d.l. C.3561, art. 3 p.d.l. C.3563, art. 2 p.d.l. C.3611 e art. 5 p.d.l. C.3666.

⁸ Quasi sempre apportando modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184: v. art. 3 d.d.l. S.2548, art. 3 d.d.l. S.2643, art. 3 d.d.l. S.2656, art. 2 d.d.l. S.2660, art. 4 p.d.l. C.3561, art. 4 p.d.l. C.3563, art. 3 p.d.l. C.3611 e art. 2 p.d.l. C.3666. Diversa la tecnica redazionale utilizzata dalla p.d.l. C.3548, che, all'art. 1, co. 2, lett. a), si limita a stabilire l'applicazione del divieto «*nell'ambito delle procedure di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184...*».

⁹ Con rinvio a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione delle modalità attuative: v. art. 2 p.d.l. C.3561 e art. 2 p.d.l. C.3563.

¹⁰ V. artt. 2, co. 5, e 3, co. 1, lett. a), d.d.l. S.2548, art. 1, co. 4, d.d.l. S.2607, art. 2, co. 4, d.d.l. S.2643, art. 2, co. 4, d.d.l. S.2656, artt. 1, co. 4, e 2, co. 1, lett. a), d.d.l. S.2660, art. 3, co. 7, p.d.l. C.3561, artt. 3, co. 4, e 4 p.d.l. C.3563, artt. 2, co. 5, e 3, co. 1, lett. a), p.d.l. C.3611 e artt. 2 e 5, co. 3, p.d.l. C.3666.

¹¹ V. art. 1 d.d.l. S.2548, art. 1 d.d.l. S.2643, art. 1 d.d.l. S.2656, art. 1 p.d.l. C.3561, art. 1, co. 1, p.d.l. C.3563 e art. 1 p.d.l. C.3611.

cui questo scritto si propone di riflettere: (i) l'intreccio con il bene salute e (ii) il nesso di strumentalità fra oblio ed uguaglianza, cui corrisponderebbero, rispettivamente, (i) un ampliamento e (ii) una specificazione della base costituzionale originaria, per così dire, del diritto all'oblio.

Come la dottrina ha da tempo chiarito, esso si fonda, in linea generale, sull'art. 2 Cost., inteso quale norma «*selettivamente aperta... all'ingresso di nuove forme di manifestazione dei medesimi valori già censiti dal Costituente*»¹², nonché sull'art. 3, co. 1, Cost., laddove sancisce il valore della dignità umana¹³.

2. L'espansione della base costituzionale originaria del diritto all'oblio: tutela della salute come benessere mentale e sociale

Il richiamo operato da diversi progetti di legge all'art. 32 Cost.¹⁴ si presenta, invero, di interpretazione non immediata: quale rapporto intercorre fra oblio oncologico e tutela della salute? Di certo, proprio perché di oblio si tratta, il denominatore comune non consiste nella patologia oncologica. Anzi, balza agli occhi che, mentre nella risoluzione del Parlamento europeo si parla di «*pazienti*», la metà dei testi italiani riferisce esplicitamente il diritto all'oblio alle persone «*guarite*»¹⁵.

Non coordinandosi agevolmente con il requisito temporale prescritto, questa scelta potrebbe forse generare (evitabili) dubbi esegetici ed applicativi. Come si apprende consultando il sito *internet* del Ministero della Salute, la quantità di tempo necessaria per definire il paziente guarito¹⁶, misurabile attraverso modelli statistici¹⁷, varia in base al tipo di tumore e al sesso¹⁸. Ebbene, alla luce dell'estrema complessità del quadro scientifico di riferimento, sembra improbabile che il

¹² M.R. MORELLI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 45, aderendo alla nota tesi di Franco Modugno (cfr. F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, *passim*).

¹³ In tal senso T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 94.

¹⁴ Il cui primo comma, come noto, dispone: «*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...*».

¹⁵ Nello specifico, alle «*persone... che risultano clinicamente guarite*» l'art. 1 d.d.l. S.2643 e l'art. 1 d.d.l. S.2656, alle «*persone guarite*» *tout court* l'art. 1 p.d.l. C.3561, l'art. 1, co. 2, p.d.l. C.3563 e l'art. 1, co. 1, p.d.l. C.3666.

¹⁶ Cfr. L. DAL MASO, S. GUZZINATI, *Prevalenza e guarigione*, in AA. VV., *I numeri del cancro in Italia 2021*, Intermedia Editore, Brescia, 2021, p. 24: posto che la guarigione coincide con il raggiungimento dello «*stesso tasso di mortalità della corrispondente popolazione generale*», il «*tempo per la guarigione*» è definito come «*il tempo necessario dopo la diagnosi affinché l'eccesso di mortalità dovuto al tumore diventi trascurabile*».

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ivi*, p. 27.

sistema di regola (dieci o cinque anni)¹⁹ ed eccezioni²⁰ (per quanto precise e specifiche) delineato sia capace di garantire, nella totalità dei casi, piena coincidenza fra tempo dell'oblio e tempo per la guarigione. E, d'altra parte, apparirebbe incongruo l'impiego atecnico del concetto di guarigione... all'interno di una disciplina giuridica che si occupa proprio di dati relativi alla salute.

Con gli inevitabili margini di imprecisione ed approssimazione che sconta l'accostamento "profano" a questioni di tipo medico, le condizioni costitutive del diritto in esame (segnatamente: ampiezza del periodo prescritto e relativo *dies a quo*, individuato nella fine delle cure) inducono comunque a ritenere, almeno in linea di massima, che il suo titolare si sia lasciato definitivamente alle spalle la malattia.

Il riferimento all'art. 32 Cost. deve essere messo a fuoco, allora, attraverso la nota definizione contenuta nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: «*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*». In quest'ottica, l'oblio oncologico preserverebbe il benessere mentale e sociale dei sopravvissuti²¹, potenzialmente lesi (o, quantomeno, alterati) quando la malattia pregressa divenga causa di irragionevoli²² disparità di trattamento, precludendo o limitando in modo insensato — per restare ai contesti applicativi citati²³ — rapporti familiari, contrattuali e lavorativi.

Un'eco significativa di tale nozione ampia di salute si rinviene, d'altronde, nella giurisprudenza della Consulta, la quale ha precisato che la tutela di cui all'art. 32 Cost. «*si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce*», e segnatamente nella «*difesa dell'integrità fisio-psichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi*» e nel «*diritto a trattamenti sanitari*»²⁴.

Questo importante passaggio offre spunto per rilevare la duplicità strutturale che accomuna diritto alla salute e diritto all'oblio: entrambi possono assumere

¹⁹ Prescritta dalla risoluzione del Parlamento europeo e presente in tutti i progetti di legge in commento, tranne nei d.d.l. S.2643 e S.2656, dove si prevedono termini più brevi.

²⁰ V. *supra*, § 1.

²¹ In tal senso la premessa del disegno di legge S.2607.

²² Sul canone della ragionevolezza come naturale completamento del principio di eguaglianza formale, v., *ex multis*, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, 15^a ed. interamente riveduta da G. SILVESTRI, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 554-555.

²³ V. *supra*, § 1.

²⁴ Così Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 455.

contenuto oppositivo oppure pretensivo²⁵ e dunque presentare caratteristiche tipiche, rispettivamente, dei diritti di libertà o dei diritti sociali²⁶. Il diritto all'oblio nasce infatti come libertà negativa, la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale²⁷; per poi evolversi, con la diffusione di *internet* su larga scala, in posizione tutelabile attraverso rimedi di tipo non risarcitorio, ossia in diritto a prestazioni positive da parte di terzi²⁸ (cancellare, aggiornare, deindicizzare, sottrarre all'indicizzazione).

L'oblio oncologico non pare costituire una versione nettamente "oppositiva" o "pretensiva" dell'uno e/o dell'altro diritto, quanto, piuttosto, intermedia: impedisce il trattamento di dati personali relativi alla salute (profilo oppositivo) la cui indebita valorizzazione potrebbe ostacolare, in modo irragionevole e

²⁵ Distinzione esternata, per il diritto alla salute, da Cass. civ., sez. I, sent. 3 aprile 2003, n. 5129; sez. I, sent. 3 aprile 2003, n. 5131; e sez. I, sent. 3 aprile 2003, n. 5133. In dottrina v., *ex multis*, M. COCCONI, *Il diritto alla tutela della salute*, Cedam, Padova, 1998, p. 65 ss.

²⁶ Per le quali v., *ex multis*, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 139: «*contrariamente ai classici diritti di libertà civile (i quali... affondavano le loro radici nel concetto di «libertà naturale» o di «libertà negativa»), i «diritti sociali» hanno la loro giustificazione teorica nel diverso concetto di liberazione da determinate forme di privazione di origine sociale e, quindi, hanno come scopo la realizzazione dell'eguaglianza o, più precisamente, una sintesi tra libertà ed uguaglianza o, in una parola, la libertà eguale*». Sul superamento di tale distinzione in materia di salute, E. PALERMO FABRIS, *Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale. Profili problematici del diritto all'autodeterminazione*, Cedam, Padova, 2000, pp. 7-10. Sugli incerti confini della categoria dei diritti sociali, A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli, 1999, pp. 50-55.

²⁷ V. ad es., fra le pronunce più risalenti, Cass. civ., sez. III, sent. 9 aprile 1998, n. 3679, che considera il diritto all'oblio «*un nuovo profilo del diritto di riservatezza... inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata*».

²⁸ Particolare rilevanza assume, al riguardo, Cass. civ., sez. III, sent. 5 aprile 2012, n. 5525: come sottolinea la dottrina, questa pronuncia ha «*ampliato il contenuto tradizionalmente "negativo" del diritto all'oblio, qualificabile come pretesa a impedire la ripubblicazione di una notizia divulgata in passato, ricostruendo un'inedita accezione "positiva" di tale figura*» (A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, 1, p. 320), la quale «*si trasfonde nel diritto alla contestualizzazione... cioè a vedere aggiornata la notizia pubblicata in rete ad opera del titolare del sito*» (L. FEROLA, *Riservatezza, oblio, contestualizzazione: come è mutata l'identità personale nell'era di Internet*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 182).

discriminatorio, l'accesso ad opportunità riconosciute dall'ordinamento, che divengono quindi fruibili (profilo pretensivo).

3. La specificazione della base costituzionale originaria del diritto all'oblio: dalla dignità all'uguaglianza di opportunità

Occorre, a questo punto, fare un passo indietro e tornare a riflettere sul fondamento "classico" della posizione soggettiva, che assume una fisionomia del tutto peculiare.

Come è stato messo in luce, il testo costituzionale rivela l'esistenza di un'intima connessione fra dignità ed uguaglianza. Nello specifico, dalla locuzione «*pari dignità sociale*»²⁹ contenuta all'art. 3, co. 1, Cost. si deduce che tale valore, se da un lato rileva rispetto al principio di eguaglianza formale (come indica l'aggettivo «*pari*»), dall'altro presenta un legame significativo con quello di eguaglianza sostanziale, enunciato dal secondo comma dello stesso art. 3 (in quanto «*l'affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità*»)³⁰.

La figura esaminata ne costituisce conferma: l'accento si sposta dalla dignità all'uguaglianza, perché l'oblio oncologico, prim'ancora di rispondere a (pur fondamentali) esigenze di riservatezza, rappresenta uno strumento antidiscriminatorio³¹.

Operando in radice sulle fonti di possibili disparità di trattamento (normativa vigente e prassi contrattuali), esso concretizza il divieto di discriminare in base alla

²⁹ Su cui v., *ex multis*, A. CELOTTO, *Art. 3, 1° co., Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, *Artt. 1-54*, Utet, Torino, 2006, pp. 71-72; e B. CARAVITA, *Art. 3*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 1990, p. 16.

³⁰ M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007, § 1*, disponibile all'indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_196_La_dignita.pdf.

³¹ In proposito, v. soprattutto i riferimenti alla «*parità di trattamento*» (nel titolo del disegno di legge S.2548) e alla «*prevenzione delle discriminazioni*» (nei titoli delle proposte di legge C.3548, C.3561, C.3563, C.3611 e C.3666).

condizione³² di ex malato di cancro, attuando il principio di eguaglianza formale³³. Come accennato alla fine del paragrafo precedente, si tratta di una forma di uguaglianza di opportunità, in quanto pone i sopravvissuti — per riprendere l'incisiva definizione di Norberto Bobbio — «nella condizione di partecipare alla gara della vita... partendo da posizioni eguali»³⁴.

L'istituto si avvicina altresì al campo dell'eguaglianza sostanziale, senza però — almeno secondo chi scrive³⁵ — esprimerne compiutamente le potenzialità. Se è vero, infatti, che l'oblio oncologico serve a porre rimedio alla situazione di oggettiva debolezza e vulnerabilità in cui viene a trovarsi l'ex paziente, è altrettanto vero che l'intervento legislativo ipotizzato non mira a rimuovere ostacoli, bensì ad evitare che la malattia superata lo divenga; in altri termini, non si propone di riequilibrare disuguaglianze (tra sani e malati), ma di preservare l'uguaglianza (tra persone sane)³⁶.

In dottrina è stato evidenziato, fra l'altro, che il diritto all'oblio «oscilla tra diritto al rispetto della dignità e dell'identità della persona e diritto alla riservatezza»³⁷. Nel caso di specie, se quest'ultima porrebbe un robusto argine al trattamento di dati relativi alla salute, l'identità personale si declina, invece, come pretesa a non rimanere imprigionati nella qualifica di (ex) malato oncologico. Pretesa riassunta in modo estremamente efficace nella formula “Io non sono il mio tumore”, slogan³⁸ dell'omonima campagna di comunicazione realizzata dalla Fondazione AIOM.

Da ultimo, lo stesso rimando all'art. 2 Cost. viene ad acquisire portata più vasta: non solo l'oblio oncologico trova copertura, quale diritto inviolabile, nella prima

³² Cfr. A. MOSCARINI, *Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali*, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, p. 186, secondo cui il divieto di discriminare in base alle condizioni personali e sociali rappresenta la «norma di chiusura del sistema dell'eguaglianza formale» delineato dall'art. 3, co. 1, Cost..

³³ Per alcuni esempi di attuazione legislativa del principio di eguaglianza formale, v. T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, cit., p. 553.

³⁴ N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Einaudi, Torino, 1995, p. 26.

³⁵ Cfr., in senso diverso, la premessa del disegno di legge S.2607.

³⁶ Cfr. art. 3, co. 2, Cost., su cui v., *ex multis*, A. GIORGIS, *Art. 3, 2° co., Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, *Artt. 1-54*, cit., p. 88 ss.; e B. CARAVITA, *Art. 3*, cit., p. 29 ss.

³⁷ Così F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in ID., *Il caso del diritto all'oblio*, cit., p. 30. Cfr. G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 25 ss., e S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 39 ss.

³⁸ Ricordato nelle premesse delle proposte di legge C.3548, C.3561, C.3563 e C.3666.

parte della disposizione, ma la sua tutela si configura altresì come dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale ai sensi della seconda parte³⁹.

4. Considerazioni conclusive

Il Parlamento europeo ha dunque richiamato l'attenzione del legislatore sull'esigenza — da tempo, peraltro, diffusamente avvertita nella collettività — di regolamentare una nuova forma di oblio: quello oncologico, il cui scopo è garantire all'ex paziente parità di trattamento nella sfera sociale ed economica.

Poiché l'istituto intende tutelare l'uguaglianza (di opportunità) e la salute (quale benessere mentale e sociale), il rispetto della dignità umana assorbe e supera, nei contesti di riferimento, la pur doverosa protezione dei dati personali. Questi elementi di complessità operano sotto due profili: per un verso, spingono il diritto all'oblio oltre il suo consueto spazio costituzionale; per altro verso, determinano un offuscamento dei caratteri tipici della posizione soggettiva, di cui è indice, a ben vedere, l'assenza della stessa parola "oblio" in addirittura metà dei progetti di legge presentati⁴⁰ (ma, si badi, non nelle relative premesse).

Come per l'oblio "tradizionale" e per quello digitale, si ripresenta puntualmente il tema del bilanciamento, del quale variano, tuttavia, natura e termini. Una volta tanto, non si tratta di dirimere l'annoso conflitto con la libertà d'informazione⁴¹, che impegna principalmente la giurisprudenza civile e il garante per la protezione dei dati personali. Se e quando verrà introdotta, la disciplina di cui si discute costituirà l'esito di una ponderazione normativa tra situazioni giuridiche assai eterogenee: da una parte, appunto, il diritto all'oblio oncologico; dall'altra — guardando al contenuto dei progetti di legge presentati finora — gli interessi individuali e collettivi, essenzialmente di tipo economico, che rilevano nella sfera contrattuale e lavorativa, nonché il delicatissimo interesse del minore adottato ad inserirsi in un ambiente familiare il più possibile stabile e sereno.

³⁹ In questo senso la premessa del disegno di legge S.2607. Come evidenziano M. D'AMICO, G. ARCONZO, S. LEONE, *Lezioni di diritto costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 516, dei «doveri costituzionali si può ragionare», fra l'altro, «come clausola aperta capace di informare l'intero sistema costituzionale, chiaramente ispirato al principio di solidarietà». Per una ricognizione di quelli espressamente previsti in Costituzione, v. invece, *ex multis*, C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, *Diritti e libertà*, in F. MODUGNO (a cura di), *Lineamenti di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 598-600.

⁴⁰ Segnatamente, nei progetti di legge S.2548, C.3548, C.3561, C.3611 e C.3666.

⁴¹ Su cui v., *ex multis*, G.M. RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 4, p. 549 ss.; F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 1, p. 104 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 109 ss..

Il solido fondamento costituzionale del nuovo istituto, unitamente ai rigidi requisiti temporali fissati, è certamente idoneo a giustificare l'irrilevanza della malattia pregressa nelle vicende considerate (anche in caso di eventuale scarto fra tempo dell'oblio e tempo per la guarigione).

Resta forse da domandarsi, alla luce dell'argomento *a contrario*⁴², se tutelare l'oblio oncologico a fronte della mera eventualità di discriminazioni (che sono al più consentite, ma non certo imposte, dalla normativa vigente⁴³) non contribuirebbe a legittimare, almeno in qualche misura, la "memoria" della malattia quando il diritto ancora non è sorto (si pensi alle patologie tumorali che richiedono tempi di guarigione particolarmente lunghi, suscettibili di integrare eccezioni al tempo ordinario dell'oblio). Un rischio che varrebbe, comunque, la pena di correre.

⁴² Per il quale «essendo data una norma che predica una qualsiasi qualificazione normativa (ad esempio un potere, un obbligo, uno status) di un soggetto o di una classe di soggetti, in mancanza di altra norma espressa si deve escludere che valga (che esista, che sia valida) una diversa norma la quale predichi quella stessa qualificazione normativa per qualsiasi altro soggetto o classe di soggetti» (G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, vol. I, t. 2, Giuffrè, Milano, 1980, p. 346).

⁴³ V. ad es. l'art. 22 l. 184/1983: i progetti di legge propongono di introdurre la regola per cui le indagini relative alla salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa, mentre la lettera del quarto comma lascia spazio, invero, a un'ampia discrezionalità valutativa, limitandosi a prevedere che dette «indagini... riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore». In argomento, *ex multis*, A. GIUSTI, *Affidamento e adozione dei minori di età*, in *Il diritto di famiglia*, trattato diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, continuato da G. BONILINI, vol. III, *Filiazione e adozione*, 2^a ed., Utet, Torino, 2007, p. 448.